

**Spettabili**  
**Ministero della Salute**  
**Ministero dell'Economia e delle Finanze**  
**Regioni Toscana, Emilia Romagna, Piemonte, Sardegna, Friuli Venezia Giulia,**  
**Abruzzo, Umbria, Puglia, Liguria, Marche, Sicilia, Veneto, Molise,**  
**Province Autonome di Trento e di Bolzano**  
**tutti in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore***  
**nonché p.c.**  
**le altre Regioni evocate in giudizio**  
**l'Avvocatura Generale dello Stato**

ISTANZA DI PUBBLICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI TRAMITE  
PUBBLICAZIONE SUI SITI WEB DELLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE (COME  
DISPOSTO DALL'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA SEZIONE III QUATER  
DEL T.A.R. LAZIO - ROMA IN DATA 8 GIUGNO 2023 N. 2890) NELL'AMBITO DEL  
RICORSO (CON MOTIVI AGGIUNTI) NRG 13357/2022 PENDENTE INNANZI AL  
T.A.R. LAZIO – ROMA – SEZIONE III QUATER

\* \* \*

La Conmed Italia s.r.l. a unico socio (C.F. 05297730961), con sede in 20016 Pero MI, Via Figino, 39/A, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore* Massimo Fabbietti (C.F. FBBMSM75B16A271W), rappresentata e difesa, per delega in calce al ricorso introduttivo, dagli Avv.ti Maria Beatrice Zammit, Maria Dominique Feola e Mariapaola Locco;

**Premesso**

- che con ricorso giurisdizionale notificato il 10 novembre 2022, e depositato il successivo 11 novembre 2022, ha impugnato il Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, emanato il 6 luglio 2022, pubblicato in GURI il 15 settembre 2022, avente per oggetto “*Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018*”, nonché tutti gli atti e provvedimenti ad esso connessi, presupposti e conseguenti, tra cui il Decreto del Ministro della Salute emanato il 6 ottobre 2022, pubblicato in GURI il 26 ottobre 2022, avente per oggetto “*Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e*

*provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” e le intese ad esso propedeutiche;*

*- che, successivamente, ha proposto ulteriori ricorsi per motivi aggiunti avverso i provvedimenti regionali e provinciali aventi per oggetto le richieste di pagamento, pervenute dalle Regioni e dalla Province autonome, delle somme pretese a titolo di payback;*

*- che, con ordinanza presidenziale 8 giugno 2023 n. 2890, il TAR Lazio – Sezione III quater ha ritenuto sussistenti i presupposti per disporre la notificazione, ai sensi dell’art. 41, comma 4, c.p.a., per pubblici proclami mediante pubblicazione dell’avviso relativo ai ricorsi di cui trattasi sui siti web istituzionali del Ministero della salute nonché delle singole Regioni evocate in giudizio;*

*- Che, per quanto concerne le modalità di pubblicazione, il TAR ha disposto che “la pubblicazione dell’avviso sul sito web istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni:*

*1) l’Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso;*

*2) il nome di parte ricorrente e l’indicazione delle Amministrazioni intimate;*

*3) il testo integrale del ricorso e dei ricorsi per motivi aggiunti;*

*4) l’indicazione che i controinteressati sono tutte le strutture del SSN/SSR, diverse dalle Regioni, operanti nel settore di cui trattasi e che hanno acquisito dispositivi medici negli anni di riferimento nonché tutte le ditte che hanno fornito alle strutture pubbliche di cui sopra dispositivi medici negli anni di riferimento;*

*5) l’indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;*

*- le Amministrazioni resistenti hanno l’obbligo di pubblicare sul proprio sito web istituzionale*

*- previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico, di copia del ricorso introduttivo, dei ricorsi per motivi aggiunti e del presente provvedimento - il testo integrale del ricorso, dei ricorsi per motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce ai quali dovrà essere inserito l’avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);*

*- le Amministrazioni resistenti:*

*1) non dovranno rimuovere dal proprio sito web, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;*

*2) dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi la data dell’avvenuta pubblicazione nel sito web, reperibile in un’apposita sezione denominata "atti di*

notifica";

3) dovranno, inoltre, curare che sull'home page del relativo sito web venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, i ricorsi per motivi aggiunti e la presente ordinanza, con l'integrazione dell'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);”

- che, nella predetta ordinanza, si precisa che “la presente autorizzazione, in via eccezionale, attesa la peculiare situazione inerente il contenzioso in questione, che consta, allo stato, di oltre 1.800 ricorsi, deve intendersi resa, in via preventiva, anche con riguardo a eventuali ulteriori ricorsi per motivi aggiunti nonché a eventuali nuove e ulteriori istanze di sospensione cautelare degli atti impugnati;”

#### **Premesso altresì**

- che, con ricorso per motivi aggiunti notificato il 6/13 marzo 2025 e depositato il successivo 20 marzo, **Conmed Italia s.r.l.** ha richiesto l’annullamento della **determinazione dirigenziale n. 25860 del 27.11.2024** della **Regione Emilia-Romagna** recante, all’Allegato 1, gli importi asseritamente dovuti dalla ricorrente ad enti e aziende del Servizio sanitario regionale ai fini del ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, per una somma complessiva di Euro 339.969,92 (*trecentotrentanovemilanovecentosessantanove/92 euro*) e della Deliberazione della G.R. 3 febbraio 2025 n. 160 avente per oggetto “*DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI PAGAMENTO INTIMATI DELLE QUOTE DI RIPIANO DOVUTE DALLE AZIENDE FORNITRICI DI DISPOSITIVI MEDICI PER GLI ANNI 2015, 2016, 2017 E 2018 AI SENSI DEL COMMA 9-BIS DELL'ART. 9-TER DEL DECRETO-LEGGE 19 GIUGNO 2015, N. 78, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2015, N.125*”; nonché l’annullamento di tutti gli atti ad esse connessi, presupposti e conseguenti;

#### **Tutto ciò premesso**

la scrivente **Conmed Italia s.r.l.**, come sopra rappresentata e difesa, in esecuzione dell’ordinanza presidenziale di cui in premessa

#### **chiede**

che le Autorità indicate in epigrafe, ciascuna per la parte di propria competenza:

(i) provvedano a pubblicare sul proprio sito web l’avviso relativo all’impugnativa successivamente proposta e dianzi richiamata (di cui si allega copia nativa digitale), seguendo le modalità e istruzioni precisate dall’ordinanza medesima e sopra riportate;

(ii) rilascino all'odierna esponente attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito web, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica";

Ai fini degli adempimenti di cui sopra, si allegano alla presente istanza il ricorso per motivi aggiunti avverso la determinazione dirigenziale n. 25860 del 27.11.2024 della Regione Emilia-Romagna la Deliberazione della G.R. 3 febbraio 2025 n. 160 nonché l'ordinanza del Presidente della Sezione III quater in data 8 giugno 2023 n. 2890.

Milano-Roma 24 aprile 2025

Avv. M. Beatrice Zammit

Avv. Mariapaola Locco

Avv. M. Dominique Feola